



Prot. n.0338/SN/C11
 (nota redatta da Giancarlo Pittelli)

Roma, 26 giugno 2003

00185 Roma
 Piazza Dante, 12 int.4
 Tel. 06-77201726
 Fax 06-77201728
 E-MAIL:
 nazionale@snad.info

OGGETTO: riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro.

A DIRIGENTI NAZIONALI
A STRUTTURE IR/R – PROV.LI - AZIENDALI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sono pervenuti a questa Segreteria Nazionale alcuni quesiti inerenti l'argomento in oggetto. In merito si precisa quanto segue.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2001, i periodi corrispondenti all'esercizio del diritto di **astensione obbligatoria** (art. 25, comma 2) e **facoltativa** (art. 35, comma 5) relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono riconoscibili indipendentemente dalla loro collocazione temporale e quindi sono valutabili anche se antecedenti il 1° gennaio 1994 (come disponeva invece la previgente disciplina), a condizione che all'atto della domanda il richiedente possa far valere complessivamente almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

L'INPDAP ha emanato, in data 11 marzo 2003, l'informativa n. 15, allegata in copia alla presente, con la quale illustra i nuovi criteri applicativi relativi alla facoltà di riscatto di cui trattasi.

In estrema sintesi si sottolineano i seguenti punti della circolare INPDAP:

- al fine di determinare il periodo di **astensione facoltativa** da ammettere a riscatto – nel limite massimo di cinque anni - occorre individuare il periodo temporale in cui si colloca la maternità:
 - o tra il 4 gen. 1951 ed il 17 dic. 1977, si potrà ammettere a riscatto, per la sola madre, un periodo non superiore a sei mesi (successivi ai tre di astensione obbligatoria post-partum), collocabili temporalmente entro il primo anno di vita del bambino;
 - o dal 18 dic. 1977 (entrata in vigore della legge n. 903) il diritto all'astensione facoltativa è stato riconosciuto anche al padre, ma solo in alternativa alla madre;
 - o per gli eventi collocabili nell'ambito della legge n. 53 del 28 marzo 2000, è possibile il riscatto dell'astensione facoltativa con gli stessi limiti temporali e nei confronti degli stessi soggetti individuati da tale norma per le maternità intervenute nel corso di un rapporto di lavoro. Ne consegue che il diritto al riscatto di cui all'oggetto è riconosciuto ad entrambi i genitori, può essere esercitato entro i primi 8 anni di vita del bambino per un periodo massimo di dieci mesi.
- la facoltà di riscatto del periodo di astensione facoltativa "non è cumulabile con il riscatto del periodo del corso legale di laurea";
- I termini per la presentazione delle domande di riscatto sono quelli fissati dalle norme che regolamentano la materia: e precisamente: almeno 2 anni prima del raggiungimento del limite di età (65 anni) o entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio, qualora quest'ultima abbia luogo prima del compimento del 63° anno di età.

Si rimanda, per completezza di informazione, ad una lettura integrale della circolare INPDAP, consultabile sul sito dell'INPDAP, raggiungibile anche dall'apposito link presente nel nostro sito web "www.snad.info".

Cordiali saluti

LA SEGRETERIA NAZIONALE